

COMUNE DI UTA
Città Metropolitana di Cagliari

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(Art. 20 D.Lgs. 175/2016)

Relazione tecnica

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2019

Indice generale

1. Introduzione
2. Ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute, ex art. 24 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175
3. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175
 - 3.1 Analisi delle partecipazioni possedute
 - 3.2. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
4. Conclusioni

1. Introduzione

La gestione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche è stata oggetto di attenzione da parte del legislatore sotto molteplici profili, dalla tutela della concorrenza ai riflessi delle esternalizzazioni sul bilancio degli enti soci, costituendo un tema cruciale nel coordinamento della finanza pubblica.

La Legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha disposto, anche per gli Enti Locali, un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica, al fine di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

La Legge 7 agosto 2015, n. 124 (*“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”*), detta anche *“Legge Madia”*, è intervenuta su molteplici aspetti d’interesse per gli Enti Locali, tra cui, la delega al governo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche con il precipuo fine di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza.

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (TUSP - D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016), con cui il Governo ha attuato la delega disposta dalla Legge n. 124/2015, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine ridurre le incertezze derivanti dall’impianto normativo e raccogliere organicamente le norme sulle società a partecipazione pubblica, introducendo altresì una riforma radicale del settore. Il suddetto decreto è stato successivamente modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100 e, da ultimo, dalla legge 30.12.2018, n. 145.

Le disposizioni del D. Lgs. 175/2016 disciplinano la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche e l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, tale decreto provvede al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa e l’assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

2. Ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute, ex art. 24 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (nel testo modificato dal D. Lgs. 100/2017), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

Con deliberazioni del Consiglio comunale n. 38 del 29.09.2017, si è proceduto alla ricognizione straordinaria del sistema delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Uta alla data del 23.09.2016, ex art. 24 del TUSP.

3. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175

L'art. 20 del TUSP recante «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, annualmente, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. In particolare, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvare una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati ottenuti.

Il Comune di Uta con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 31.12.2019 ha proceduto, alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2018.

Nella relazione tecnica approvata con la suddetta deliberazione si prevede il mantenimento della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Uta, ovvero quella in Abbanoa S.p.A, che persegue un servizio di interesse generale e che pertanto perseguendo finalità istituzionali ai sensi dell'art 4 del Tusp va mantenuta.

A completamento di tali adempimenti, entro il 31 dicembre 2020, il Comune di Uta deve procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica. A tal fine, si procederà all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Uta, nel rispetto degli indirizzi che la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro, ha impartito, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, e pubblicato in data 21 novembre 2019.

3.1 Analisi delle partecipazioni possedute

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), del TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a questo ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la

società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari;

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.

Il Comune di Uta detiene le seguenti partecipazioni societarie dirette:

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2019	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni del bilancio – art. 11-ter e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011)	
ORGANISMI STRUMENTALI			
NESSUNO	==		
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI			
NESSUNO	==		
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI			
FONDAZIONE VILLA ADA	100%	Tipologia m) - Servizi sociali e politiche della famiglia	
CONSORZIO CACIP	5%	Tipologia h) Tutela del territorio e dell’ambiente	
SOCIETA’ CONTROLLATE			
NESSUNA	==		
SOCIETA’ PARTECIPATE			
ABBANO SPA	0,0712045%	Tipologia h) Tutela del territorio e dell’ambiente	Affidamenti in house
SOCIETA’ PARTECIPATE INDIRETTE			
TECNOCASIC	5% tramite Cacip	Tipologia h) Tutela del territorio e dell’ambiente	SI
FDS SRL	1,25% tramite Cacip		NO
PORTO INDUSTRIALE DI CAGLIARI SPA C.I.T.C.	0,4% tramite Cacip		Società mista non affidataria di servizi pubblici locali
ZONA FRANCA DI CAGLIARI Scpa	2,5% tramite Cacip		SI (irrilevante)
CONSORZIO C.RE.A.	0,36% tramite Cacip		SI (irrilevante per parametri bilancio, non approvato bilancio 2018)
			SI (Irrilevante - Percentuale inferiore all’1%)

3.2. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Oggetto del presente piano è la Società Abbanoa Spa, unica rilevante ai sensi dell’art. 20 del

D.Lgs 175/2016, in quanto il Comune non detiene quote di maggioranza o il controllo nelle altre partecipazioni indirette.

1. **ABBANO SPA – 02934390929****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02934390929
Denominazione	ABBANO SPA
Anno di costituzione della società	2005
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	NUORO
Comune	NUORO
CAP*	08100
Indirizzo*	Via Straullu 35
Telefono*	0784.213600
FAX*	070.8478046
Email*	protocollo@pec.abbano.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. Ateco 36.00.00
Peso indicativo dell’attività %	100%
Attività 2*	
Peso indicativo dell’attività %*	
Attività 3*	
Peso indicativo dell’attività %*	
Attività 4*	
Peso indicativo dell’attività %*	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	sì
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	sì
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	-
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	-
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	-

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1316 (10 Dirigenti, 641 impiegati, 665 operai)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€126.624,74 Amministratori
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1 Organismo di revisione
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€91.000,00 (Collegio sindacale) € 71.500,00 oltre IVA (Organismo di Revisione)

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	no	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	(10.627.436)*	4.875.489	8.407.366	8.619.840	9.788.546

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	269.304.888,00*	270.392.544,00	274.901.850,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	33.939.750,00*	20.539.262	16.299.097,00
di cui Contributi in conto esercizio	-	-	31.566,00

*Dati rilevabili dal progetto di bilancio

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			

di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività bancarie e finanziarie*”.

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività assicurative*”.

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,0712045
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	-
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	-
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	-

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme di legge

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	-

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
----------------	---------------------------------

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione del servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	0%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	-
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	-
Note*	La partecipazione del Comune di Uta in ABBANOA SPA ha una finalità di pubblico interesse in quanto ha ad oggetto la gestione del sistema idrico integrato. Ne consegue che la partecipazione è funzionale al conseguimento delle finalità del Comune

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

4. CONCLUSIONI

Dall’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui il Comune di Uta detiene partecipazioni, non si riscontrano le casistiche di cui all’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, e pertanto non si prevede un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, liquidazione o cessione.

Uta, 21.12.2020

Il Responsabile Area finanziaria
Paola Alba